



Prot. n. 1839
 21-11-13
 25 NOV. 2013
 0785/13
 5034

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

16

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annamaria Casadonte ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:
 [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e
 dell'avv. [redacted]; elettivamente domiciliato in [redacted]
 presso il difensore avv. [redacted]

OPPONENTE

contro

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
 e dell'avv. [redacted]; elettivamente domiciliato in [redacted]
 presso il difensore avv. [redacted]

OPPOSTA

Casadonte

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. L'opposizione è improcedibile attesa la mancata tempestiva notifica dell'atto di citazione nel termine di 40 giorni previsto per legge.
2. Infatti a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 30 gennaio 2013, l'atto di citazione in opposizione risulta notificato in proprio dal difensore dell'opponente alla società opposta unicamente in data 29 marzo 2013, oltre il termine di 40 giorni previsto dall'articolo 641 c.p.c.:
3. La prima notifica risulta infatti eseguita presso il domicilio eletto ma non perfezionata perché l'agente postale dichiara nell'avviso di ricevimento che il destinatario è sconosciuto.
4. A fronte di ciò parte opponente non ha proposto l'opposizione tardiva ma ha ritentato la notifica presso altro indirizzo del difensore, ma la notifica è avvenuta oltre il termine di legge.
5. Né appare rilevante in senso contrario il precedente giurisprudenziale invocato dall'opponente e non in termini (cioè cassa. 6547/2008 ove la notifica era stata eseguita a cura dell'ufficiale giudiziario e non in proprio).

6. Atteso l'esito del giudizio, assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, va confermato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente condannata alla rifusione delle spese di lite come liquidata in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- b) Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 100,00 per spese, € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. generali.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

REGGIO EMILIA, 22 novembre 2013.

Il Giudice
dott. Annamaria Casadonte



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

22 NOV. 2013

IL CANCELLIERE

